

N. 16516/2017 R.G.



TRIBUNALE BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. **16516/2017 R.G.**

promossa da **S. G. (...)**

contro **COMM S.R.L. UNIPERSONALE (...)**

Verbale dell'udienza in assenza
conseguente a [trattazione scritta](#)
(art. 83, 7° co., lett. h), d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020)

Oggi **lunedì 18 maggio 2020 ore 13,00**

il giudice,

esaminato il fascicolo informatico;

richiamate le linee guida 7 maggio 2020 adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna a seguito della sottoscrizione del protocollo d'intesa 7 maggio 2020 per la fissazione e trattazione delle udienze civili nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020;

dato atto che:

- si verte in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo;

- all'esito dell'udienza 17 maggio 2018 è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale e disposta la mediazione delegata;

- con ordinanza 4 luglio 2019 è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni;

- dopo un primo rinvio disposto con ordinanza 26 marzo 2020 in forza della decretazione d'urgenza volta a contenere gli effetti dell'epidemia da COVID-19 sull'attività giudiziaria, con ordinanza 22 aprile 2020 è stata fissata l'odierna udienza da svolgersi a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, 7° co., lett. h), d.l. n. 18/2020 (poi conv. in l. n. 27/2020);

- l'ordinanza 22 aprile 2020 è stata regolarmente comunicata alle parti, le quali in data 13 maggio 2020 hanno depositato nota scritta conclusiva;

ritenuto che:

- entrambe le parti hanno depositato in via telematica la nota scritta entro il termine assegnato con l'ordinanza 22 aprile 2020,

- come previsto dalla predetta ordinanza, la causa viene decisa come da sentenza inserita nel presente verbale;

- come già indicato nella predetta ordinanza, il provvedimento inserito nel presente verbale telematico non è oggetto di autonoma comunicazione (v. ora le linee guida 7 maggio 2020 adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna);

p.q.m.

il giudice decide la causa come da sentenza che segue e che viene pubblicata a verbale.

Il giudice
Antonio Costanzo





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile n. 5255/17 R.G. promossa da
da

S. G., residente a Bologna (...) (...);

- ATTORE

contro

COMM s.r.l. Unipersonale, con sede legale a

- CONVENUTA

* * *

Oggetto del processo: somministrazione.

* * *

CONCLUSIONI

Per l'**attore**:

come da nota scritta depositata in telematico il 13 maggio 2020:

<<Alle luce di quanto esposto si chiede, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nonché in aggiunta alle stesse si chiede sin da ora che l'on. Giudicante che dichiari la cessazione della materia del contendere spese compensate come da transazione agli atti>>.

Per la **convenuta**:

come da nota scritta depositata il 13 maggio 2020:

<<- Nel Merito

- ACCERTATA l'infondatezza delle eccezioni avanzate da Controparte per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta;

- RESPINTE le eccezioni di controparte;

- ACCERTATA l'assoluta genericità ed infondatezza delle domande avanzate dal Sig. G. S.;

- ACCERTATA la fondatezza del credito azionato in via monitoria da Comm;

- CONDANNARE l'attore in opposizione al pagamento in favore di Comm Spa delle somma di € 13.381,83, quale somma residua a seguito dei parziali pagamenti effettuati dal Sig. S. G.;

- CONDANNARE l'attore in opposizione al pagamento in favore di Comm Spa della spese legali liquidate in decreto nonché alle spese supportate da Comm per la procedura di mediazione per una somma pari ad € 335,50 (doc. n. 2);

- Nonché ACCERTATA la temerarietà della lite proposta, sulla base di quanto dedotto in atti, ed in considerazione del mancato rispetto dell'accordo raggiunto in



sede di mediazione, CONDANNARE l'attore ex art. 96, comma 3 c.p.c., al pagamento in favore di COMM della ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa pari ad un multiplo – dal doppio al quadruplo, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia – delle spese di lite riconosciute all'esito del presente procedimento;

- IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze, (sia riconosciuti nel decreto ingiuntivo ivi opposto) che del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge>>.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Il processo, instaurato con citazione notificata il 16 luglio 2017 a mezzo posta elettronica, si è svolto nelle forme del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

2.

Il decreto ingiuntivo opposto trae origine dalla **somministrazione di gas** per usi produttivi da parte di Comm s.r.l., odierna opposta, ad un immobile sito a B., via ..., destinato all'esercizio di una attività di pizzeria da asporto (sull'instaurazione del rapporto contrattuale tra le parti e il pagamento ad opera del signor G. S., odierno opponente, della prima fattura emessa il 30 giugno 2009, si vedano i documenti 5, 6 e 7 prodotti dalla convenuta con la comparsa di risposta, non contestati).

Il credito affermato dalla convenuta opposta per complessivi euro 15.781,83 è quello da corrispettivo della somministrazione di gas ad uso di <<attività produttive>> e da prestazione di <<altri servizi>> come analiticamente descritto nella documentazione prodotta a corredo del decreto ingiuntivo.

In via monitoria sono state azionate da Comm s.r.l. due fatture o bollette, una emessa nel 2012 (fattura 29 ottobre 2012 di **euro 14.896,06** per un consumo rilevato nel periodo dal 16 ottobre 2010 al 10 ottobre 2012 e un consumo stimato relativo al periodo 11 ottobre – 24 ottobre 2012), l'altra nel 2013 anche a chiusura del rapporto (fattura 5 marzo 2013 di complessivi **euro 886,77**, di cui euro 818,61 per un consumo rilevato nel periodo dall'11 ottobre 2012 al 30 gennaio 2013 e un consumo stimato relativo al periodo dal 31 gennaio al 26 febbraio 2013 ed euro 67,16 per <<altri servizi>> il cui imponibile, pari ad euro 55,50, corrisponde alla chiusura per morosità del contatore in via ..., B.=

Si rimanda alla integrale lettura del ricorso per decreto ingiuntivo:

<<PREMESSO

- che Comm S.r.l. Unipersonale è creditrice nei confronti del Signor S. G. [...] della somma di € 15.781,83= a saldo delle bollette, come da Estratto Conto e copia fatture allegate, il tutto oltre agli interessi legali di mora dalle singole scadenze sino all'effettivo saldo (doc. n° 1 e 2); a completezza si indicano di seguito le fatture non saldate:

- Documento Data emissione Data scadenza Euro
- servizio Gas/Gpl
- 413001554753 05/03/2013 26/03/2013 67,16
- Totale servizio 67,16
- contratto 3006487077 Gas/Gpl
- 412007242057 29/10/2012 19/11/2012 14.896,06
- 413001554753 05/03/2013 26/03/2013 818,61



- Totale contratto 3006487077 15.714,67

- Totale Comm S.r.l. 15.781,83

- che il credito risulta, altresì, provato dall'estratto dei dati presenti nel "Registro corrispettivi" della società Comm S.r.l. Unipersonale, regolarmente tenuto, che si allega (doc. n°2);

- che a nulla sono valsi i solleciti a saldo (doc. n°3).

[...]>>.

Unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo sono stati prodotti i seguenti documenti:

<<1. copia bollette;

2. estratto autentico "Registri Corrispettivi";

3. copie lettere diffida a mezzo raccomandata a/r>>.

Col **decreto 30 agosto 2017 n. 5255** è stato ingiunto all'odierno opponente di pagare all'odierna opposta la somma capitale di **euro 15.781,83** oltre interessi come da domanda e spese processuali.

3.

In atto di citazione, l'**opponente** – senza specificamente contestare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda e senza produrre alcun documento rilevante sul piano sostanziale – ha genericamente affermato (sotto la rubrica <<Mancata sottoscrizione di un contratto di somministrazione – difetto di legittimazione passiva - Mancata fornitura di gas/gpl – inadempienti non est adimplendum>>) che:

- il decreto ingiuntivo era stato emesso <<sulla base di un presunto contratto di somministrazione e asseritivamente dovuta a saldo delle seguenti fatture: nn. 413001554753 del 26/03/2013, 412007242057 del 29/10/2012 e 413001554753 del 05/03/2013>>;

- egli non aveva sottoscritto un contratto di somministrazione di gas / gpl;

- le fatture non erano mai pervenute;

- <<dalla stessa documentazione non si rileva il consumo addebitato, che non risultano allegate al ricorso per decreto ingiuntivo essendo stati allegati solamente i libri contabili. Fatture ricollegate a somministrazione di cui non si ha contezza e che si disconosce categoricamente per non essere stata fornita>>.

L'opponente ha prodotto unicamente (come da indice nella nota di deposito):

<<1. procura alle liti (file procura alle liti.pdf.p7m)

2. relata di notifica (file relata di notifica.pdf.p7m)

3. stampa accettazione pec notifica atto di citazione (file accettazione.pdf)

4. stampa consegna avv. Nanni pec notifica atto di citazione (file stampa consegna nanni.pdf)

5. stampa consegna avv. Salituro pec notifica atto di citazione (file stampa consegna Salituro.pdf)

6. ricorso per decreto ingiuntivo notificato (file d.i.257.pdf)>>.

Su tali premesse, l'opponente ha così concluso: <<1. nel merito, in via principale, accertare il difetto di legittimazione passiva e per l'effetto revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 5255/2017, R.G.N. 12300/2017 emesso dal Tribunale di Bologna; 2. nel merito, in via principale, accertare la mancata somministrazione del gas/gpl naturale fatturati nelle fatture a base del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 5255/2017, R.G.N. 12300/2017 emesso



dal Tribunale di Bologna siccome infondato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate nella parte motiva; 3. con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa in favore del procuratore distrattario>>.

4.

Costituitasi il 14 dicembre 2017 l'**opposta** ha chiesto il rigetto dell'opposizione, e la condanna dell'opponente ex art. 96. 3° co., c.p.c., sulla base degli argomenti esposti, e dei documenti prodotti, con la comparsa di risposta.

I documenti prodotti con la comparsa di risposta sono:

- <<1) Atto di Citazione notificato;
- 2) D.I. n°5255/17 notificato, con Procura alle Liti;
- 3) Copia estratto conto autentificato (già sub. doc. 3 Monitorio) e copia bollette azionate (già sub. doc. 2 Monitorio);
- 4) Copia diffida/sollecito al saldo (già sub. doc. 3 Monitorio);
- 5) Accettazione/Richiesta Preventivo per attivazione fornitura;
- 6) Copia bolletta n°209000045637 saldata per allaccio/attivazione fornitura;
- 7) Copia Condizioni contrattuali inviate;
- 8) Richiesta rateizzazione;
- 9) Risposta Comm>>

5.

All'esito della prima udienza 17 maggio 2018 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (<<[...] - l'opposizione è del tutto sfornita di prova scritta, al contrario di quanto si osserva a proposito della domanda di condanna proposta in via monitoria: si richiamano fra l'altro, per la evidente contraddizione con la linea difensiva dell'opponente, la richiesta di rateizzazione avanzata il 12 novembre 2012 dall'opponente (con la risposta di in data 15 novembre 2012), nonché la lettera di sollecito 22 dicembre 2014 e così l'assoluta mancanza di contestazioni prima dell'opposizione a decreto ingiuntivo; [...]>>) ed è stata disposta la mediazione delegata, con invito delle parti ad una sollecita definizione amichevole (<<[...] invita caldamente le parti ad una soluzione amichevole della causa: in mancanza di accordo, le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza e sarà seriamente valutata l'istanza di condanna ex art 96, 3° co, c.p.c.; in caso di accordo anteriore all'udienza i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice, oltre che in via informale (email), mediante comunicazione trasmessa in via telematica con congruo anticipo rispetto all'udienza (per consentire una diversa organizzazione del ruolo); se del caso le parti potranno depositare dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione per consentire così la declaratoria di estinzione senza fissazione di udienza>>).

Alle udienze 19 giugno, 6 settembre, 25 settembre, 11 ottobre e 20 ottobre 2018 sono stati concordemente chiesti rinvii in pendenza di mediazione.

All'udienza 20 novembre 2018 è stato depositato verbale positivo di mediazione e chiesto un lungo rinvio per verificare il pagamento delle sedici rate mensili (ciascuna di euro 600, la prima con scadenza al 30 novembre 2018) dovute dall'opponente sulla base dell'accordo raggiunto il 16 novembre 2018 davanti al mediatore.

All'udienza 4 luglio 2019, avendo l'opponente versato solo le prime sei rate mensili (euro 2.400 su un totale di euro 9.600), su concorde richiesta dei difensori delle parti è stata fissata udienza di precisazione conclusioni 26 marzo 2020.



6.

Intervenuta la decretazione d'urgenza per far fronte all'epidemia da COVID-19, l'udienza di precisazione conclusioni è stata rinviata *ope legis* alla nuova udienza 23 aprile 2020 per trattazione scritta (art. 83, 6° co., lett. h), d.l. 17 marzo 2019, n. 18).

Già con l'ordinanza 26 marzo 2020, che ha fissato la data della nuova udienza, si rilevava: <<[...] *In sostanza, la causa si sarebbe prestata ad una definizione secondo il modello decisorio di cui all'art. 281 - sexies c.p.c. (o, su istanza parte, ai sensi dell'art. 281 – quinquies, 2° co., c.p.c.), ma la programmata udienza, così come altra successiva eventualmente richiesta da una parte e da fissarsi entro il 15 aprile 2020, non può aver luogo (ex art. 83, 1° co., d.l. 17 marzo 2019, n. 18), mentre nel successivo periodo decorrente (allo stato) dal 16 aprile 2020 e (allo stato) sino al 30 giugno 2020, come disposto in via di anticipazione dalle linee guida di cui al già citato decreto n. 28/2020 del Presidente del Tribunale di Bologna, va di regola evitata l'udienza con comparizione fisica dei difensori (art. 83, commi 6° e 7°, lett. g), d.l. cit.), dovendosi invece privilegiare il ricorso alle modalità di cui alle lettere f) ed h) del 7° comma, già citato. In generale, la fissazione di un'apposita udienza per la sola precisazione conclusioni, che nelle cause più complesse talora permette alle parti di meglio puntualizzare domande, eccezioni e istanze, risponde essenzialmente allo scopo di consentire un ordinato passaggio alla fase decisoria, avuto riguardo al complessivo carico di lavoro del giudice; peraltro, nell'ambito del processo civile telematico l'attività del difensore consistente nel formulare le conclusioni finali <<davanti>> al giudice (art. 189, 1° co., c.p.c., richiamato dagli artt. 281- quinquies e 281 – sexies, c.p.c.) può essere adeguatamente esercitata anche senza dover comparire fisicamente davanti al magistrato. Nella specie, è con tutta evidenza opportuno avvalersi della misura di cui alla lettera h), con fissazione di una udienza solo virtuale e assegnazione di un termine anteriore a detta udienza per il deposito di una estremamente sintetica nota conclusiva, nella quale le parti preciseranno le conclusioni finali e in breve, e nei limiti meglio definiti in dispositivo, potranno svolgere concise argomentazioni a sostegno delle proprie ragioni, nel rispetto del principio del giusto processo (cfr. Cass., sez. III, 13 novembre 2019, n. 29354); [...]>>).*

Dopo la predetta ordinanza le parti avevano depositato note scritte, non visibili però su Consolle del magistrato nel momento in cui, sulla base della proroga del termine finale della c.d. fase uno (art. 36, 1° co., d.l. 8 aprile 2020, n. 23), è stata emessa l'ordinanza 22 aprile 2020.

Prorogato dunque in via d'urgenza il termine finale del periodo di sospensione dell'attività giudiziaria e dei termini per il compimento degli atti processuali, con l'ordinanza 22 aprile 2020 è stata fissata l'udienza 18 maggio 2020, da svolgersi sempre secondo la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, 7° co., lett. h), d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (successivamente convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 29 aprile 2020, n. 27), ed è stato assegnato alle parti il termine del 13 maggio 2020 <<per il deposito in telematico di una estremamente sintetica nota scritta, articolata per punti, contenente le conclusioni finali e brevi argomentazioni (nei limiti di quanto indicato in parte motiva) ai fini del prosieguo del processo e in particolare della sua definizione con sentenza>>.

Il 7 maggio 2020 sono state adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna le linee guida di cui all'art. 83, 6° co., d.l. n. 18/2020, all'esito della sottoscrizione del



protocollo 7 maggio 2020 per la fissazione e trattazione delle udienze civili nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020.

Il 13 maggio 2020 i difensori delle parti hanno depositato le “note scritte” che, in sostanza, sostituiscono le deduzioni orali ordinariamente svolte all’udienza in presenza (nella specie, di quella che sarebbe stata altrimenti fissata per discussione orale ai sensi dell’art. 281 *sexies* c.p.c.).

7.

Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.

8.

Nella nota scritta conclusiva l’opponente sostiene, nel merito, di aver sempre pagato le fatture emesse da Comm s.r.l., tranne quella di conguaglio azionata in sede monitoria perché <<*carente delle letture consumi da parte degli stessi operatori di Comm s.r.l.*>> (così già la nota scritta 21 aprile 2020, espressamente richiamata nella nota scritta 13 maggio 2020 con la quale l’opponente afferma di aver <<*sempre pagato le fatture recapitategli da Comm. s.p.a.. ritenendo valido il mancato controllo da parte dei suoi operatori sul contatore (all’esterno del fabbricato e di facile accesso) per consumi oltre i 500 m/cubi che hanno generato un conguaglio di consumo maggiore rispetto a quanto pagato dal S. in fatture anteriori*>>). Afferma inoltre che, essendo intervenuta in corso di causa una transazione, è cessata la materia del contendere e dunque è preclusa la decisione della causa nel merito.

9.

Quest’ultima argomentazione, da esaminarsi per prima attesa la priorità logico – giuridica, è del tutto infondata.

E’ vero che il 16 novembre 2018 le parti, davanti al mediatore, avevano sottoscritto un accordo come da scrittura denominata <<*atto di transazione*>>.

E’ altresì vero però che le parti avevano espressamente e chiaramente subordinato l’efficacia di quell’atto rispetto al presente giudizio alla condizione dell’integrale adempimento da parte del signor S. dell’obbligazione assunta.

E’ sufficiente a tal proposito esaminare l’art. 3 dell’atto di transazione per osservare che:

- la dichiarazione di Comm s.r.l. di non aver null’altro a pretendere in relazione alle somme portate dal decreto ingiuntivo si salda alla duplice condizione della <<*sottoscrizione del presente accordo*>> e del <<*pagamento integrale da parte di S. dell’importo di cui all’articolo che precede*>> (primo paragrafo, prima parte);

- la rinuncia alla pretesa creditoria è conseguenza dell’integrale adempimento (<<*... conseguentemente rinunciando - solo a saldo effettuato – al suddetto decreto ingiuntivo ...*>>: primo paragrafo, seconda parte);

- chiara è la formula contenuta nel secondo paragrafo, secondo cui <<*a saldo avvenuto, inoltre, verrà abbandonato il giudizio di opposizione ...*>>;

- le parti avevano subordinato la compensazione delle spese di mediazione e di quelle processuali alla piena produzione degli effetti di cui sopra e dunque all’adempimento da parte del signor S. (art. 3, secondo paragrafo: <<*Allo stesso modo le spese per il procedimento di mediazione ...*>>; art. 4, primo paragrafo);

- l’inadempimento del signor S. avrebbe reso inefficace l’accordo transattivo, espressamente qualificato come privo di efficacia novativa (art. 3, terzo



paragrafo: <<Il mancato / ritardato pagamento da parte S. dell'importo pattuito e/o anche di due rate farà venire meno il presente accordo e farà decadere il debitore da ogni beneficio connesso, con diritto di di richiedere l'intera maggiore somma dovuta>>; quarto paragrafo: <<La presente scrittura non costituisce novazione dell'obbligazione originaria>>).

Pertanto, pacifico il fatto che l'opponente ha versato solo sei delle sedici rate pattuite, la materia del contendere non è affatto venuta meno (cfr. Trib. Bologna, 7 dicembre 2017, n. 2709), anche se del versamento parziale dovrà tenersi conto in sede di esecuzione della presente sentenza, come risulta dalle stesse conclusioni finali dell'opposta.

10.

Nel merito, l'opponente ha implicitamente rinunciato a buona parte degli argomenti difensivi svolti in citazione e non ha offerto prova alcuna delle allegazioni, peraltro tardive, fatte per la prima volta solo con le note scritte conclusive.

La radicale contestazione circa l'insussistenza di un rapporto contrattuale è stata smentita dalla produzione, ad opera della convenuta, dei documenti 5, 6 e 7, non contestati dall'attore, e appare ancor più temeraria se si considera che, come pacifico e comunque documentato, il signor S. con modulo da lui sottoscritto il 12 gennaio 2012 aveva chiesto di poter pagare ratealmente <<la bolletta n. 412007242057 di euro 14.895,82>> (doc. 8 di parte convenuta) sul rilievo che quella bolletta <<si riferisce a un periodo di 2 anni, e negli anni precedenti 2011 non abbiamo ricevuto nessuna lettura da voi, per questo chiedo una rateizzazione massimo di euro 300 al mese>>: il che smentisce in maniera lampante anche altre affermazioni contenute in citazione, ossia quelle di non aver ricevuto né la fornitura di gas né le fatture azionate (la risposta di è prodotta come doc. 9).

Infine, contrariamente a quanto affermato in citazione (ma non più ripreso nelle note scritte conclusive), le bollette prodotte col ricorso per decreto ingiuntivo indicano analiticamente i consumi rilevati, quelli stimati, quelli detratti perché già fatturati in accordo: dunque la generica affermazione contenuta nell'atto introduttivo perde di rilevanza a fronte dello stringente onere di specifica contestazione gravante sull'opponente.

Inoltre, l'ultimo e ormai unico argomento proposto a sostegno dell'opposizione, quello secondo cui le fatture azionate non sono state pagate in mancanza di una lettura dei consumi, appare del tutto inconsistente e non tale da recare in sé la contestazione dei fatti costitutivi affermati dall'opposta e corroborati dalle non contestate produzioni documentali. Ciò tanto più vale se si considera che nella richiesta di rateizzazione 12 novembre 2012, priva di contestazione alcuna su entità e costo della fornitura, era implicito il riconoscimento del debito ad opera del signor Simone, il quale faceva valere solo una ragione di difficoltà economica (dover pagare, e in un breve termine, una somma di quasi 15.000 euro per consumi pluriennali) e che nessun contestazione sul merito era stata sollevata stragiudizialmente dal signor S. neppure dopo aver ricevuto il sollecito 22 dicembre 2014 inviato per la convenuta dall'avv. Salituro (e ricevuto dall'attore il 20 gennaio 2015, doc. 4 di parte convenuta).

Da ultimo, ai fini della decisione, che ha ad oggetto fatti risalenti al periodo 2010 – 2013, nessun rilievo ha la circostanza che nel 2018 la convenuta abbia respinto la richiesta di attivazione del servizio di gas naturale fatta dall'attore (l'art. 3, paragrafo



quinto dell'accordo transattivo si limitava oltretutto a stabilire che l'attore avrebbe potuto chiedere al fornitore di sua fiducia un nuovo contratto per la somministrazione di gas).

11.

In conclusione, l'opposizione va respinta.

12.

Le spese processuali si liquidano come da dispositivo secondo la soccombenza, avuto riguardo alla mancanza di una fase istruttoria in senso stretto e alla decisione in forma semplificata ma con un incremento del compenso nella misura del 10% in relazione all'attività svolta nella lunga fase di mediazione, e tenuto conto anche degli oneri assunti dalla convenuta in fase di mediazione (fattura 28 giugno 2018 di euro 48,80; fattura 28 settembre 2018 di euro 286,70).

13.

L'assoluta genericità e contraddittorietà dei motivi di opposizione illustrati nell'atto introduttivo; la mancanza di un pur minimo elemento di prova offerto a sostegno dell'opposizione; la temerarietà delle affermazioni circa l'inesistenza di un contratto di somministrazione, la mancata fornitura di gas e il mancato ricevimento delle fatture; la pretesa di sottrarsi ad una pronuncia di condanna nel merito quale conseguenza del proprio inadempimento rispetto all'obbligazione (ben più favorevole) assunta nell'accordo raggiunto davanti al mediatore (tanto più che già nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione si era prospettata l'ipotesi di una condanna per responsabilità aggravata), giustificano la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, 3° co., c.p.c.

La somma così dovuta viene liquidata nella misura di un terzo di quanto dovuto per il compenso di avvocato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, **definitivamente** pronunciando, nel **contraddittorio delle parti**, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **rigetta** l'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo 30 agosto 2017 n. 5255;
- **dà atto** che in sede esecutiva dovrà tenersi conto del pagamento fatto dall'opponente in favore dell'opposta della somma di euro 2.400 in parziale adempimento dell'accordo 16 novembre 2018, meglio descritto in motivazione;
- **condanna** parte attrice a pagare a parte convenuta le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo liquidate in euro 2.506,00 per compensi e in euro 335,50 per esborsi in fase di mediazione, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
- **condanna** l'opponente ex art. 96, 3° co., c.p.c. al pagamento della somma di euro 835,00 in favore dell'opposta.

Bologna, 18 maggio 2020

Il giudice
Antonio Costanzo

